



COMUNE DI PRIVERNO (Provincia di Latina)



DISCIPLINARE DI GARA

APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI PRIVERNO. CIG: 7322082536

PREMESSE. INFORMAZIONI GENERALI SULL'APPALTO.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Dipartimento 3 – Servizio 2 – Ambiente ed Igiene, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente a oggetto l'espletamento dell'attività concernente i servizi di cui all'oggetto nel Territorio Comunale, come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto, nello schema di contratto, negli altri documenti a base di gara nonché nel provvedimento di indizione ovvero nella determinazione del Responsabile del Servizio Dipartimento 3 – Servizio 2 – Ambiente ed Igiene n. 1859 di R.G e n.249 di R.P. del 29.12.2017

1. Tipologia di affidamento: procedura aperta ai sensi dell'artt. 60 del D.Lgs. n.50/2016.

2. Luogo di esecuzione: Priverno.

3. Finanziamento: Risorse di bilancio comunale.

4. Breve descrizione del servizio: Il servizio si compone delle prestazioni di cui all'art. 1 dal n. 1 al n. 19 con le modalità esplicate all'art. 6 sub 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 del capitolato speciale d'appalto descrittivo e prestazionale.

5. Condizioni di pagamento: Il pagamento del corrispettivo dell'appalto avverrà con le modalità indicate nell'art. 4 del CSA. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l.13 agosto 2010, n. 136.

6. Valore stimato dell'appalto: L'importo stimato per l'appalto è pari ad € 85.000,00 all'anno oltre IVA, come per legge, corrispondenti ad € 425.000,00 per i cinque anni di durata dell'affidamento.

Il corrispettivo dell'affidamento in gestione è infatti suddiviso:

1) L'importo presunto del canone mensile è di euro € 6.000,00 oltre all'IVA per legge di cui € 125,00 per gli oneri di sicurezza da rischio di interferenza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo presunto di euro 72.000,00 all'anno e di € 360.000,00 per i cinque anni di durata dell'affidamento, oltre IVA di legge;

2) L'importo dei servizi cimiteriali previsti che vengono compensati extra canone ovvero corrisposti a domanda ed a carico dei privati, come analiticamente indicati al successivo art. 7, è pari ad € 13.000,00 all'anno, e di € 65.000,00 per i 5 anni di durata dell'affidamento oltre IVA di legge.

L'importo degli oneri della sicurezza da rischio di interferenza non soggetti a ribasso è pari a complessivi € 7.500,00 (€ 125 x12 mesi x 5 anni), come evidenziato nel D.U.V.R.I. allegato

alla documentazione di gara.

Il valore complessivo stimato dell'affidamento, ai sensi dell'art. 35 comma 1 e 4 del Codice, è pari ad Euro 467.500,00 (quattrocentosessantasettecinquecento/00) considerata:

€ 425.000,00 la durata iniziale (di 5 anni);

€ 42.500,00 per l'eventuale proroga tecnica (6 mesi) nelle more dello espletamento della nuova procedura di affidamento.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi e invariati per tutta la durata dell'affidamento, fatto salvo eventuali variazioni rientranti nelle ipotesi disciplinate dall'art. 106 del Codice dei contratti.

7. Durata dell'appalto: 5 anni dalla data di stipula del contratto (vedi art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto), fatto salva l'opzione di rinnovo e di l'utilizzo delle facoltà di proroga prevista previsti al precedente punto 6.

8. Clausola sociale. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applica la disposizione indicata nell'art. 6.5.1. del capitolato speciale d'appalto. In particolare l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire le due unità attualmente impiegate per l'esecuzione del servizio dalla società cessante, salvo che lo stesso dimostri che ciò non sia coerente con la propria organizzazione d'impresa.

9. Soggetti ammessi alla gara. Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento:

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 45 del codice:

1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo d'interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;

1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1, all'art. 49 ed all'art. 83, comma 3, del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice e, in forza dell'art. 216 comma 14 del Codice, di cui all'art. 92 del DPR 207/10.

10. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5, lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del D. Lgs n 50/2016;
- b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 06.09.2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- c) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

Si specifica inoltre che:

- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 03/05/2010, n.78 convertito in legge n. 122/2010;

- Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
- Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), (consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) ai sensi dell'art. 48, comma 7, terzo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili). In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'[articolo 353 del codice penale](#).
- Ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- Le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,** l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo

comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

- Per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta controllate, ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ., è ammessa la contemporanea partecipazione sia dell'impresa controllante che dell'impresa controllata purché si dimostri che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

11. Modalità di stipulazione del contratto: il contratto sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti presso questa stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ai sensi dell'art.32, comma 14, del D. lgs. n.50/2016.

12. Criterio di affidamento: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016.L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché valida, idonea e conveniente ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016;

13. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Ai sensi dell'art. 81, comma 2, ultimo capoverso, e dell'art. 216, comma 13, del D. Lgs. n.50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass**, reso disponibile dall'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, **tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi** al sistema **AVCpass** accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il **"PassOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Nel caso di impossibilità/indisponibilità del sistema AVCPass l'amministrazione procederà direttamente alla verifica dei requisiti.

La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante è tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l'inserimento del PassOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, dovrà richiedere all'operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all'esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213 comma 13, del Codice, essendo il PassOE l'unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.

14. Soccorso Istruttorio: Le dichiarazioni ed i documenti prodotti dai concorrenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione richiesta a pena di esclusione dal presente disciplinare di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a sette giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara quale termine perentorio per la presentazione dell'offerta.

15. Pubblicazione atti di gara: Il bando di gara è stato trasmesso in via telematica all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea in data 08.02.2018

Il bando di gara è stato altresì pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. in data 08.02.2018 e su n. 4 quotidiani (due nazionali e due locali), ed in versione integrale all'Albo Pretorio on line del Comune, sui siti informatici (Ministero Infrastrutture e Trasporti e Osservatorio) di cui all'art. 73, comma 4, D. lgs. 50/2016, sul sito internet del Comune di Priverno.

L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione, sulla homepage del proprio sito istituzionale, l'accesso libero e incondizionato a tutti i documenti di gara.

L'Amministrazione pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell'art.52, comma 1 e segg. del Codice dei contratti, le richieste d'invio dei documenti di gara.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato speciale d'appalto;
- 2) D.U.V.R.I.;
- 3) Schema di Contratto;
- 4) Bando di gara;
- 5) Disciplinare di gara;
- 6) Modulo A di autocertificazione del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico – professionale;
- 7) Modulo B di dichiarazione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 8) Modulo C di presentazione di offerta in A.T.I..
- 9) Modulo D di Offerta economica;
- 10) Modulo E di concorrente dichiarante l'avvalimento;
- 11) Modulo F di impresa ausiliaria in avvalimento;
- 12) Modulo G di autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente;
- 13) Modulo H di presa visione.
- 14) Modulo "DGUE" in formato word ed in formato PDF;
- 15) Atto unilaterale d'obbligo;
- 16) Patto di integrità approvato con delibera di G.C. n.120 del 09.08.2017.

16. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo obbligatorio.

E' previsto il sopralluogo all'esito del quale verrà rilasciata apposita attestazione in conformità al modello I allegato al presente disciplinare. In ossequio al citato modello il concorrente dovrà dichiarare di aver preso visione e accettare integralmente senza condizione e riserva alcuna tutti gli elaborati progettuali e i documenti posti a base di gara, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei servizi e di aver preso contezza delle condizioni fattuali, delle caratteristiche generali e particolari suscettibili di influire sull'esecuzione del servizio.

Il sopralluogo può essere richiesto all'indirizzo mail del Dipartimento: ambiente@comune.priverno.latina.it oppure contattando il Responsabile del Dipartimento e del Procedimento al numero di telefono 0773/912236.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da verbale di nomina o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al

regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

17. Termine di validità dell'offerta: l'offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza del termine utile per la ricezione delle offerte.

18. Informazioni e chiarimenti

Tutte le informazioni riguardanti chiarimenti richiesti dai concorrenti, le convocazioni e spostamenti delle sedute di gara, saranno tempestivamente pubblicate sulla homepage del sito dell'ente. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.priverno@pec.it almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet www.comune.priverno.latina.it nonché sulla piattaforma telematica Asmel www.asmecomm.it

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento le comunicazioni di cui all'[articolo 52](#) del Codice andranno recapitate ad entrambe le parti ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016.

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate, diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

19. Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; ***per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;***
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445;

Le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del DPR n°445/2000;

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art. 86 del Codice;

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La domanda di partecipazione e relative dichiarazioni sul possesso dei requisiti potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del DPR n°445/2000. Qualora l'operatore economico non intenda utilizzare i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante le dichiarazioni rese devono avere comunque gli stessi contenuti dichiarativi indicati in detti modelli.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

20. Subappalto

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta (nel DGUE, PARTE II^A, Sezione D) le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità alle disposizioni indicate dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Si precisa che la quota percentuale sub appaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

Nella domanda deve essere inserita obbligatoriamente la terna dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista nei casi disciplinati dall'art. 105, comma 13, del Codice.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

20. Ulteriori disposizioni

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato non prima di 35 giorni dalla data d'invio, ai sensi dell'art. 32 co. 9 del Codice, della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese riguardanti la pubblicazione del bando in GURI, e sui quotidiani, rimborsabili alla Centrale di Committenza dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 pubblicato in G.U. il 25.01.2017, sono imputate direttamente nell'1% oltre IVA che

l'aggiudicatario è tenuto a corrispondere alla centrale di committenza denominata "Asmel Consortile S. c. a r.l." come definito già in precedenza.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, e cioè di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

La stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali risulti concretamente accertabile che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016.

PARTE PRIMA - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

a) il plico contenente la documentazione e l'offerta, **deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara**, entro il termine perentorio del giorno 15.02.2018 ore **13:00 ESCLUSIVAMENTE** al seguente indirizzo: **COMUNE DI PRIVERNO – Ufficio Protocollo sito in Piazza Giovanni XXIII, 04015 Priverno, con le seguenti modalità:**

_ a mezzo raccomandata del servizio postale,

_ mediante agenzia di recapito autorizzata;

_ consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui alla lettera a), dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, il martedì e il giovedì dalle 15,30 alle 17,00;

b) **il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso a esclusivo rischio del mittente:** se, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, lo stesso non sarà preso in considerazione poiché pervenuto fuori termine, e ciò indipendentemente dalla data del timbro postale.

L'Amministrazione non è tenuta a effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;

c) il plico deve:

- **essere chiuso con nastro adesivo antistrappo e sigillato mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o firma sui lembi di chiusura o altro sistema);** La sigillatura del plico deve garantire la segretezza, l'identità, la provenienza ed immodificabilità del contenuto.

- riportare le seguenti indicazioni:

- denominazione/ragione sociale, indirizzo del mittente, PI/CF, indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei d'impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi;
- oggetto, data ed orario di scadenza della procedura di gara;
- scritta "NON APRIRE";
- sul plico dovrà essere incollata copia del codice a barre presente sul documento passOE rilasciato dall'AVCPass al momento della registrazione.

- contenere al proprio interno, due/tre buste recanti l' intestazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura inequivocabile come segue:

_BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;

_BUSTA B - OFFERTA TECNICA;

_BUSTA C- OFFERTA ECONOMICA

Le Buste A, B e C devono a loro volta essere chiuse e sigillate mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o firma sui lembi di chiusura o altro sistema);

d) La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione.**

e) **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse al rialzo rispetto all'importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte irregolari o inammissibili ai sensi, rispettivamente, dei commi 3 e 4 dell'art. 59 del Codice.

Ai soli fini di conservare la documentazione della gara, tutti i documenti presentati resteranno acquisiti dalla Stazione Appaltante, senza che ai concorrenti spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed onere sostenuti per la partecipazione alla gara, ivi comprese la progettazione e le indagini tecniche in sito, qualunque ne sia l'ammontare.

1.1 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A) domanda di partecipazione sottoscritta (Modello A) dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che:

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di aggregazioni d'imprese aderenti al contratto di rete:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

A.1) la domanda dovrà essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il Modello A o modulo DGUE, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art.80 comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5, lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del D. Lgs n 50/2016 e precisamente:

- di aver preso visione delle disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto, nello schema di Contratto, nel D.U.V.R.I. accettandole senza riserve ed assumendone tutti gli oneri;

- di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, sull'esecuzione dei servizi, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato gli stessi realizzabili ed il prezzo posto a base d'asta nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge n. 55/90;
- di accettare l'applicazione, all'appalto in questione, delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di esecuzione di appalti pubblici contenute nel codice civile, nel D.Lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010 per le parti in vigore, nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nelle linee Guida dell'Anac ed in ogni altra normativa regolante la materia;
- l'inesistenza di una causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri); Tali prescrizioni e divieti trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti a elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente - Orientamento ANAC n° 241 del 21.10.2015);
- l'insussistenza di una causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
- di non determinare con la propria partecipazione una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dello stesso nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs n 50/2016 e che ciò non possa essere risolto con misure meno intrusive;
- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs n 50/2016;
- di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o quelli di cui artt.120 e seguenti della legge 689/81 e s.m.i.;
- di non aver presentato nella gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazione non veritiere;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

- di non essere iscritto nella “black list” di cui al Decreto del ministro delle Finanze del 04.05.1999 e al D.M. dell’Economia e Finanze del 21.11.2011; *Oppure (cancellare la la parte che non interessa)*: che il concorrente è iscritto nella “black list” di cui al Decreto del ministro delle Finanze del 04.05.1999 e al D.M. dell’Economia e Finanze del 21.11.2011 e pertanto dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010);
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, il codice di comportamento adottato dal Comune di Priverno con deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 12.12.2013, pena la risoluzione del contratto;
- di conoscere, accettare e sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, le disposizioni contenute nel Patto di Integrità adottato dal Comune di Priverno con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 09.08.2017, pena la risoluzione del contratto;
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; il pregresso impiego di mano d'opera con modalità irregolari ovvero il ricorso a illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della mano d'opera, entrambi definitivamente accertati e segnalati dal Prefetto.
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ma di aver formulato l'offerta autonomamente; *(oppure cancellare la parte che non interessa)* di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta; *(oppure cancellare la la parte che non interessa)* di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
- che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (testo unico disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni delle spese che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/99. Tale dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa (ad esempio “per

occupazione di un numero di disabili inferiore a 15”), pena l’esclusione dalla presente gara così come espressamente previsto dall’art. 17 della legge n. 68/99. A tale scopo, ai fini dell’articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, in relazione al numero dei dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della predetta legge e tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 247/ 2007, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni:

- se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15;
 - se il numero dei dipendenti sia compreso tra 15 e 35 e non siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - se il numero dei dipendenti sia compreso tra 15 e 35 e siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia superiore a 35 e, in questi casi, deve essere altresì dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato ai relativi obblighi;
- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 e s.m.i. Nell’eventualità occorrerà altresì specificare di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso;
 - l’inesistenza, a carico del concorrente, di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti agli obblighi relativi al pagamento di tasse, imposte, dei contributi sociali o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. *Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;*
 - di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, all’interno della propria azienda, agli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - di essere in possesso della certificazione relativa alla regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
 - di assumere su di sé e conseguentemente adempiere, nei termini legislativamente assegnati, agli obblighi di comunicazione atti a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali così come previsto e disciplinato dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 - di obbligarsi ad attuare, a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolgerà il servizio oggetto del presente appalto, ed a rispettare le norme e le procedure previste dalla legislazione in materia;
 - di autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. n.241/90 e s.m.i., la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; *(oppure cancellare la la parte che non interessa)* di non autorizzare, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 5, lett. a) e dell’art. 29 del Codice, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta

tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006;

- di indicare, ai sensi dell'articolo 76, commi 5 e 6, del D.Lgs. n.50/2016: il domicilio eletto per le comunicazioni; l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica; il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice dei Contratti;
- di indicare **ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC**: il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
- di accettare di iniziare il servizio entro e non oltre il giorno indicato nella comunicazione scritta inviata dal competente ufficio/servizio della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016;
- di avere tenuto conto nell'offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza di previdenza ed assistenza nel luogo di esecuzione dei servizi e di avere a disposizione, per l'esecuzione dell'appalto, le attrezzature, i mezzi, la mano d'opera e quant'altro necessita come pure che gli stessi non saranno inferiori a quelli minimali previsti negli elaborati progettuali;
- di accettare che l'offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione;
- di essere a conoscenza, ai sensi dell'articolo 80 — comma 12 — del Codice, che la stazione appaltante, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte del concorrente, nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, ne darà comunicazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel casellario informativo ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'articolo 80 — comma 1 — del Codice, fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia
- di conoscere e di accettare la clausola espressa nell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, prevede la risoluzione immediata e automatica dell'affidamento qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e segg. del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Si precisa che il concorrente può presentare, oltre al Modulo A, che dovrà comunque essere presentato, il modello DGUE nelle Parti II **Informazioni sull'operatore economico**, III **Criteri di esclusione**, IV **Criteri di selezione**, VI **Dichiarazioni finali** e sottoscrivere in calce alla Parte VI allegando documento di identità del sottoscrittore (rappresentante legale o

procuratore giusta procura allegata) secondo le prescrizioni di sottoscrizione indicate per la domanda di partecipazione.

Il documento unico di gara europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice, dovrà essere debitamente compilato secondo quanto prescritto nelle “*Linee Guida* per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18.07.2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27.07.2016.

A.2) Dichiarazione sulle seguenti circostanze:

- a) che non sono state pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444_c.p.p per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- b) l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- c) l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), ed in particolare l'assenza di carichi pendenti per una delle seguenti tipologie di reato: artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale (Linee Guida Anac n° 6/2016) nei confronti dell'operatore economico, di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e dei subappaltatori;
- d) con riferimento alla lettera l), del comma 5, dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 di non incorrere nel divieto di cui alla lettera l), del comma 5, del d.lgs. n. 50/2016; *oppure (cancellare la parte che non interessa):* che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all'autorità giudiziaria; *oppure (cancellare la parte che non interessa):* che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non

ha denunciato tali fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g), al comma 2 ed all'art. 80, comma 5, lett. c) ed l), del Codice appalti (parte III, sezione A del DGUE) devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 80 del Codice ovvero dal titolare, se si tratta di impresa individuale, da tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, da tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri direzione o vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società e/o consorzi (Modello B).

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, tali dichiarazioni dovranno essere prodotte anche per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (quali revoca dell'incarico e/o licenziamento, azione di responsabilità etc); l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ***(Modello B)***.

La dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, 2 e comma 5, lett. c) ed l), dovrà essere resa personalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici cd società cooperative, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;
- in caso di incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione d'azienda, dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando per cui interviene la presente procedura aperta.

Le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g), e comma 5 dalla lett. a) alla lett. m) vanno rese dai soggetti eventualmente indicati tra i potenziali subappaltatori ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, secondo il **Modello G**.

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nella quale questi, assumendone la relativa responsabilità, dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione (**Modello B bis**).

Nella dichiarazione devono essere citate se sussistenti tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbia beneficiato della non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Per l'individuazione dei soggetti sopracitati dovrà essere presentata dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risultino i nominativi, le generalità, il codice fiscale e le qualifiche di tutti i soggetti sopra richiamati.

In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione (**parte III, sezione A, del DGUE**) inserendo i dati identificativi delle persone condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell'apposito riquadro del DGUE, Parte III[^], Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (*autodisciplina o "Self-Cleaning"*, ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Dlgs 50/2016); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Le attestazioni del **DGUE** (Parte III[^], Sezione D) di cui all'art. 80 comma 2 del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 85 D.Lgs. 159/2011.

A.3) Dichiarazione (Modulo DGUE – Parte III[^] Sezione C) attestante che a carico della società cooperativa e/o loro consorzi o raggruppamenti:

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- (in caso di concordato preventivo con continuità aziendale o di autorizzazione del curatore del fallimento all'esercizio provvisorio) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186 - *bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di del e di essere in possesso dell'autorizzazione del giudice, sentita l'Anac, per la partecipazione alla gara che allega; oppure (*cancellare la parte che non interessa*): di trovarsi in situazione di fallimento con autorizzazione all'esercizio provvisorio giusto decreto del Tribunale di del e di essere in possesso dell'autorizzazione del giudice, sentita l'Anac, per la partecipazione alla gara che allega;

Alle suddette dichiarazioni, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti: eventuale subordinazione della ANAC alla partecipazione con lo strumento dell'avvalimento ai sensi dell'art. 110 comma 5. In tal caso si allega dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità d'impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di ordine generale di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara

oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto nei seguenti casi: se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ovvero se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'Anac individuerà con proprie linee guida. In caso sia indicato l'avvalimento deve essere depositata tutta la documentazione indicata dall'art. 89 del Codice.

A.4) Dichiarazione (Modulo DGUE – Parte IV[^] Sezione A) di iscrizione al Registro delle Imprese, costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competente, o in altro registro equipollente dalla quale risulti:

1. il numero di iscrizione nel registro;
2. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici (ove esistenti), gli institori, procuratori generali e procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, di direzione e di controllo (ove esistenti);
3. la proprietà con indicazione dei nominativi dei proprietari di quote e/o azioni, delle date di nascita, della percentuali della quote o azioni di proprietà;

Per i concorrenti non residenti in Italia, dovrà essere resa dichiarazione di iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice

Dichiarazione di analogo contenuto dovrà, pena l'esclusione, essere resa, nelle stesse forme, anche nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. con riferimento ai dati comunque certificabili producendo, nel contempo, copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Si precisa che:

- a) le attestazioni di cui ai punti A.1), A.2), A.3) ed A.4), nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta ovvero necessita la presentazione di un distinto DGUE per ciascun operatore economico recante le informazioni richieste dalle Parti II[^], III[^], IV[^] - con esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV^{^-}, e VI;
- b) le attestazioni di cui A.1), A.2), A.3) ed A.4), nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre ovvero necessita la presentazione di un distinto DGUE per i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, questi ultimi limitatamente alla Parti II[^] Sezioni A e B, III[^] e VI[^];

A.5) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o aggregazioni di imprese di rete non ancora costituiti (Modello C o Modulo DGUE – Parte II[^] Sezione A):

Scrittura privata autenticata resa ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, comma 12, 13, 14, 15 e 16 del D.Lgs. n. 50/2016 dalla quale risulti:

- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile, all'impresa capogruppo da parte delle imprese riunite (la procura relativa deve essere conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo);
- l'inefficacia, nei confronti della Stazione Appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al capoverso precedente al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento;
- l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mancanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della Stazione Appaltante, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto fino all'estinzione di ogni rapporto in merito allo stesso;
- le quote percentuali di partecipazione, le quote di esecuzione del servizio che saranno effettuate dai singoli concorrenti ai sensi dell'art.48, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 e di quanto disposto dal Consiglio di Stato con la sentenza n° 366/2016 ove si afferma *“sussiste l’obbligo per le imprese raggruppate di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione: resta fermo, però, che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire”*.

Si sottolinea che per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti nel presente disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata- mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (art. 83, comma 8, del Codice). Tale requisito è richiesto a pena di esclusione del raggruppamento.

Il possesso del requisito dovrà essere dimostrato per la percentuale di prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o, se superiore, alla quota di esecuzione (art. 45, comma 5, D.Lgs. 18/04/2016 n.50).

L'impresa capogruppo dovrà altresì presentare, per sé e per ognuna delle imprese associate, tutte le documentazioni di cui al presente disciplinare di gara, con la sola esclusione, relativamente alle imprese mandanti, della cauzione di cui al successivo punto A.13. Alle associazioni temporanee di imprese ed ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 48 del D. Lgs. n.50/2016 e nell'art.92, comma 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4quater, del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, è richiesto:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4- *quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 è richiesto:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, è richiesto:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; *(o in alternativa)* copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

A.6) Nel caso di raggruppamento temporaneo o GEIE già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e l'indicazione della quota del servizio da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo; *in alternativa*, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.

Nel caso di consorzio ordinario già costituito: atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e l'indicazione della quota del servizio da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il consorzio

ordinario; In alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tali atti sono già stati stipulati, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.

A.7) limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite **procuratore o institore**: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;

A.8) limitatamente ai concorrenti che partecipano con l'avvalimento (art. 89 del D.Lgs. 50/2016): Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi degli omologhi requisiti di altro soggetto. A tali fini il concorrente allega **a pena di esclusione**:

- a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento e indica l'impresa ausiliaria in conformità al modello E allegato al presente disciplinare di gara ovvero compilando il DGUE nella Parte II[^], Sezione C;
- b) dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello F, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, ovvero un DGUE distinto dell'ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, contenente le informazioni richieste dalla Parte II[^], Sezioni A e B, dalla Parte III[^] e dalla Parte VI[^] in cui questi;
 - attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 commi 1,2,4 e 5 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
 - ovvero la sussistenza delle condizioni analiticamente riportate nel modello F (dichiarazione del concorrente ausiliario in avvalimento) e G (dichiarazione sostitutiva del certificato camerale) di autocertificazione allegati al presente disciplinare di gara;
- c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (*trasferimento che, per sua natura, implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara*). **In tal caso dal contratto dovrà risultare, per esempio, l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l'esperienza dell'impresa ausiliaria possa**

considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliata (*Consiglio di Stato, n.864 del 23/02/2015*)

Si specifica che il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89 co. 1 del Codice).

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell'art. 89 co. 3 del Codice la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'ausiliata può, in sede di offerta, presentare richiesta di subappalto a favore dell'ausiliaria nei limiti dei requisiti prestati.

Il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale possono partecipare su autorizzazione del giudice delegato sentita l'ANAC e previo avvalimento di altro operatore economico ove subordinato dall'Anac ai sensi dell'art. 110 comma 5 del Codice. Il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, per partecipare alla procedura, devono allegare nella documentazione amministrativa, l'autorizzazione del giudice delegato sentita l'ANAC, e ove l'Anac abbia subordinato la facoltà di partecipazione ad avvalimento di altro operatore ai sensi dell'art. 110 comma 5 del Codice, dovranno allegare insieme con la prescrizione dell'Anac il modello A ed E (o il DGUE) per il concorrente e il Modello F per l'operatore economico ausiliario debitamente compilato e sottoscritto (o il DGUE recante le informazioni richieste dalle Parti II[^], III[^], IV[^] - escluse Sezioni B e C - e VI[^] per quest'ultimo) nonché il contratto di avvalimento.

A.9) limitatamente ai consorzi stabili: a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n.50/2016, in cui si indica il/i consorziato/i per quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto precedente devono attestare, nella persona del rappresentante legale, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016 come analiticamente autocertificati ai punti A.1), A.2), A.3) ed A.4) precedenti ovvero compilare distinto DGUE nelle parti II[^] Sezioni A e B, III[^], IV[^] - con esclusione delle Sezioni B, C e D- e VI[^].

Per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 18/04/2016 n.50 i requisiti di idoneità finanziaria e tecnica- organizzativa devono essere posseduti e comprovati dal consorzio salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Al fine della qualificazione i consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs. 18/04/2016 n.50, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

A.10) limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane: l'iscrizione nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n.220); ai sensi dell'articolo 47, del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art. 94 del D.P.R. N. 207/2010 , devono presentare le medesime dichiarazioni e indicazioni richieste ai consorzi stabili come previsto alla precedente lettera A.9)

A.11) Possesso dei requisiti capacità economico – finanziaria e tecnico -organizzativa:

1. Dichiarazione sottoscritta dal Titolare o del Legale Rappresentante del concorrente, ai sensi del Testo Unico “in materia di documentazione amministrativa” approvato con D.P.R. 28.12.2000 n.445 presentata unitamente alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del predetto Testo Unico recante il riferimento all'oggetto della presente gara d'appalto, con la quale l'impresa attesti (Modulo **DGUE** – Parte IV^ Sezione A), sotto pena di esclusione:

→ l'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, ai sensi dell'art. 83 co. 3 del Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità dei rappresentanti legali e dei soggetti che risultano dotati di poteri contrattuali, degli eventuali procuratori speciali titolari di poteri contrattuali e dell'eventuale direttore tecnico, nonché del tipo di attività esercitata attinente a quella del presente appalto. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

Resta inteso che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. o del Consorzio (costituiti ovvero costituendi) deve essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia in cui l'impresa ha sede o in registro equipollente, dichiarando l'iscrizione per la tipologia di attività in coerenza con la parte di servizio che eseguirà direttamente.

→ di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017) un fatturato specifico, per servizi analoghi a quelli oggetto di gara (Modulo **DGUE** – Parte IV^ Sezione B), complessivamente pari ad almeno l'importo a base di gara ovvero almeno pari ad € 425.000,00. *Si precisa che, la previsione di limiti di accesso connessi al fatturato aziendale sono stabiliti in relazione alla entità, complessità e specificità dell'appalto, nel rispetto del principio di proporzionalità.*

Si specifica in ordine al requisito di capacità tecnico organizzativa (fatturato e servizi analoghi) che lo stesso deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria nella quota minima del 40% dall'impresa capogruppo o indicata come tale nel caso di

raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE o aggregazione di imprese di rete e per le mandanti nella misura minima del 10%.

→ di aver svolto negli ultimi tre anni solari (2015 -2016-2017) almeno due servizi analoghi a quello oggetto del presente affidamento per conto di enti pubblici o di soggetti privati (Modulo **DGUE** – Parte IV[^] Sezione C);

2. Dichiarazione di n.2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come previsto dall'art. 86 del Codice e dall'Allegato XVII allo stesso, attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto. Ciascun operatore economico, singolo o componente un soggetto offerente plurimo, deve presentare almeno due dichiarazioni d'istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 01.09.1993, n. 385.

In ordine al requisito di capacità economica – finanziaria, si precisa che le referenze bancarie debbono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.

Nelle ipotesi in cui l'impresa concorrente sia invece un Consorzio stabile e, quindi, un soggetto dotato di personalità giuridica autonoma, è quest'ultimo che deve produrre le referenze bancarie (Consiglio di Stato, sez. V, 23 ottobre 2014, n.5244; Consiglio di Stato sez. III 10 dicembre 2014 n. 6078).

A.12) Indicazione obbligatoria delle prestazioni che intende affidare in subappalto (nel DGUE, PARTE II[^], Sezione D) e la terna dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice; trattandosi di appalto avente ad oggetto più tipologie di prestazioni, la tema di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando e nel presente disciplinare di gara. In difetto di indicazione espressa il subappalto è vietato.

A.13) cauzione provvisoria per l'importo di € 8.500,00 ovvero (due per cento) dell'importo del servizio. Essa potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la tesoreria del Comune di Priverno o presso aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazioni appaltanti ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

Sono accettate garanzie fideiussorie prestate esclusivamente da:

1. soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del titolo II del D.Lgs. 01.09.93 n. 385;
2. imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'IVASS e iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
3. intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/93.

Qualora la cauzione venga rilasciata da Istituti di Intermediazione Finanziaria dovrà essere documentato o dichiarato che quest'ultimi sono iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del D.L.vo 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (vedi art. 103

c.9 del Codice) (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal D.M. attività produttive del 23/03/2004 n. 123).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare i controlli presso banche, compagnie di assicurazione ed intermediari finanziari al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazione e l'intermediario finanziario.

La fideiussione dovrà altresì prevedere:

- una validità per almeno 180 giorni a far data dal giorno dell'apertura delle buste dei documenti;
- l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata di altri centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- l'impegno del fideiussore, con validità fino a 180 giorni dalla data dall'esperimento della gara, a rilasciare, qualora l'impresa risultasse aggiudicataria, la cauzione definitiva, di cui all' art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- clausola contenente espressamente la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore; la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza possibilità di porre eccezioni di sorta in ordine al pagamento (ad es. per mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione).

Pena l'esclusione, qualora il deposito cauzionale sia costituito con bonifico o assegno circolare o qualora non sia contenuta nella polizza/fideiussione, dichiarazione fornita da un fideiussore con la quale il medesimo si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell'appalto. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. L'impegno non dovrà contenere alcun riferimento economico al valore contrattuale. L'impegno di cui all'art.93, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la fideiussione deve essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

Nel caso di avvalimento la cauzione provvisoria, prestata a mezzo polizza bancaria o assicurativa, dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese interessate (ovvero sia alla impresa che fornisce avvalimento che a quella che fruisce dell'avvalimento) anche se sottoscritta dalla sola impresa che beneficia di avvalimento e ciò a pena di esclusione dalla gara.

La fideiussione relativa al deposito cauzionale provvisorio, a pena di esclusione, dovrà essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri dello stesso. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, da fotocopia di un documento d'identità perfettamente leggibile in corso di validità del suddetto soggetto. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità del soggetto firmatario il titolo di garanzia.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che la cauzione sia stata già costituita e sottoscritta alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data. In caso di mancata sanatoria si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

E' ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla cauzione provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la cauzione provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante con l'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, (Parte IV[^], Sezione D, del DGUE) e dell'art. 103, comma 1, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è stabilita in € 4.250,00 (1% dell'importo complessivo dell'appalto) e la cauzione definitiva, come determinata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice Appalti, è ridotta del 50%. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella per il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. **Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta (nel Modulo DGUE, Parte IV[^], Sezione D, e nella Domanda di partecipazione), il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.**

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela

della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Le riduzioni suindicate previste dall'articolo 93 comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria e per il suo eventuale rinnovo saranno applicabili anche per la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice.

Si precisa che

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, terzo periodo, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

A.14) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC., per l'importo pari ad € **35,00**. Il versamento dovrà essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'AUTORITÀ al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>, indicando il proprio codice fiscale e il codice identificativo della procedura di riferimento. Il versamento dovrà essere effettuato scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n.1377 del 21/12/2016. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata sanatoria, l'Ente **procederà all'esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

A.15) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 rilasciato agli operatori economici dall'ANAC; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria. Ove il Consorzio concorrente indichi un consorziato esecutore dovrà produrre il PASSOE altresì del consorziato esecutore e dell'impresa cooptata. In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto il PASSOE sarà richiesta integrazione e presentarlo trattandosi di uno strumento necessario per l'espletamento dei controlli.

A.16) Copia del Capitolato speciale d'appalto, del D.U.V.R.I. e dello schema di Contratto sottoscritti in ogni pagina per accettazione (in caso di Consorzi o R.T.I dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituisce o costituirà il Raggruppamento, o che costituisce il Consorzio).

A.17) **Atto unilaterale d'obbligo** debitamente compilato e sottoscritto; in caso di L'

Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.”, prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1% oltre IVA dell’importo complessivo posto a base di gara, pari a € **4.250,00 oltre IVA**. Il suddetto importo è comprensivo anche del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico dell’aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della validità dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno del plico della Documentazione Amministrativa utilizzando il modello “Allegato - Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente. L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell’impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all’indirizzo pec audo@asmepec.it e si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all’offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara.

A.18) Attestazione di avvenuto sopralluogo obbligatorio.

1.2 CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA (90 PUNTI).

Nella busta B - Offerta Tecnico-qualitativa debbono essere n.3 relazioni complete e dettagliate, in originale, dei servizi, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel capitolato d'oneri e negli altri documenti di gara. Le relazioni:

- a. da redigere in lingua italiana, per un totale di pagine non superiore alle n. 15 ciascuna, in formato A4 carattere Times New Roman corpo 12 interlinea 1,5;
- b. da compilare utilizzando un colore diverso di carattere per le parti che saranno integrate e/ migliorate rispetto alle previsioni di progetto di concessione (in modo da permettere facilmente la comparazione nuovo/vecchio testo);
- c. da corredare di due (2) pagine (carattere 12 Time New Roman) di sintesi delle sole proposte migliorative offerte;

Tutte le pagine dovranno essere numerate. L'estensione massima s'intende riferita ai contenuti e non include la copertina e l'indice o sommario che il concorrente è tenuto a redigere. Eventuali pagine eccedenti non saranno prese in considerazione e i relativi contenuti non saranno oggetto di valutazione.

sono denominate come:

1. **Piano gestionale del civico cimitero**. Esso espone:
 - a) il Progetto di organizzazione e gestione dei servizi cimiteriali con particolare riferimento ai livelli minimi di qualità in termini di custodia, di guardiania, di pulizia, di piccoli interventi di manutenzione-tinteggiatura e di cura del verde;
 - b) I Pacchetti di iniziative finalizzate all'erogazione di servizi cimiteriali extra-canone, a richiesta e carico dei privati, consistenti in attività di manutenzione ordinaria di loculi, tombe, cappelle, cigli, discendenti d'acqua, ivi comprese le attività di pulizia di lapidi e tombe a cappella.
2. **Piano del personale impiegato**. Esso contiene:
 - a) L'Organizzazione del personale, suo assetto organizzativo e l'organigramma con relative qualifiche professionali delle figure che si intende utilizzare per le attività previste all'art. 1 del C.S.A.;
 - b) L'Implementazione del numero di unità minimo di personale richieste all'art. 6.5.2 del C.S.A. Sistema organizzativo per ovviare alle assenze per qualsiasi motivo(ferie, malattia, infortunio, altro)

- gestione delle emergenze;

3. **Piano di manutenzione del civico cimitero.** Esso comprende:

- a) Le Proposte migliorative rispetto ai servizi come dettagliati all'art. 6 del C.S.A. Programma delle attività di apertura e chiusura giornaliera del cimitero;
- b) Le Proposte di servizi aggiuntivi rispetto a quelli articolati nel C.S.A.
- c) Le Iniziative per garantire maggiori condizioni di agio e collaborazione con gli utenti- visitatori;
- d) Il Programma degli interventi di riqualificazione delle aree interne comprensivo di: contenimento di siepi e sfalcio dei sentieri del cimitero e di ogni area a copertura erbacea calpestabile, sfalcio erba sull'intera area erbata, la manutenzione di sentieri e vialetti, la relativa raccolta di fogliame, ramaglie e potature, la pulizia delle canalette, delle caditoie e delle fossette laterali ai passaggi, le piccole riparazioni ed eventuali nuove piantumazioni di specie arbustive e floreali.

La proposta tecnico-qualitativa costituisce nel suo complesso una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e sub-criteri di cui al punto 5 della parte seconda del presente disciplinare.

- a) L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;
- b) Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda (vedi parte prima, punto 2. lett. da A.4 ad A.10);
- c) l'offerta tecnica:

- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate, altre condizioni equivocate, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione.

Gli elaborati costituenti l'offerta tecnica dovranno indicare espressamente le parti contenenti eventuali informazioni riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali che necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs.50/2016. *(Si precisa che la valutazione finale sulla segretezza e/o riservatezza è demandata alla stazione appaltante).* Il concorrente non potrà comunque considerare riservata e/o segreta l'intera offerta tecnica.

A pena di esclusione, gli elaborati suindicati non devono contenere elementi dai quali sia possibile desumere il prezzo offerto e la busta B deve essere separata dalla Busta C.

1.3 CONTENUTO DEL DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA (MAX 10 PUNTI).

Nella busta "C – Offerta economica" deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, predisposta secondo il allegato *modello D allegato* al presente disciplinare di gara.

L'offerta economica deve essere espressa indicando il **ribasso offerto sul corrispettivo posto a base di gara pari ad € 425.000,00 (quattrocentoventicinquemila/00) oltre IVA**, con la chiara indicazione, in cifre e in lettere, del ribasso e dell'importo che si offre in caso di aggiudicazione. Il ribasso offerto deve avere l'indicazione di 2 (due) cifre decimali e deve essere espresso in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra i due valori, sarà considerata valida l'offerta espressa in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso ed il prezzo offerto prevale l'indicazione del ribasso.

Il prezzo offerto non deve essere pari o superiore a quello posto a base di gara, pena l'esclusione dell'offerta. Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo indeterminato.

L'offerta economica deve essere comprensiva dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come predisposto dall'art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda (vedi parte prima, punto 2, lett. da A.4 ad A.10).

PARTE SECONDA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata, da una commissione di aggiudicazione (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice letto in combinato disposto con quanto indicato nell'art. 216 comma 12 del codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di cui al successivo punto 4 mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei paragrafi successivi, ed in base ai pesi e alla formula di seguito riportati.

Tabella 1 – Elementi di valutazione ed i relativi pesi

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<i>punteggio 90</i>
Offerta economica	<i>punteggio 10</i>
TOTALE	100

2. Operazioni di gara

La prima seduta pubblica avrà luogo **il giorno 20.02.2018 alle ore 9,30** presso gli uffici del Comune di Priverno, all'indirizzo di cui alla Parte Prima, punto 1 del presente disciplinare, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mezzo p.e.c. , sito internet comunale ed attraverso la pubblicazione sulla piattaforma Asmel s.c. a r.l. www.asmecomm.it .

3. Verifica della documentazione amministrativa

In seduta aperta, il soggetto che presiede il seggio di gara procede alla verifica che le offerte siano pervenute nei termini e provvede a:

- verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando e dal disciplinare, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
- verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (*consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili*) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

- c. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- d. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- e. a richiedere, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, ai sensi degli art. 83 comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine *non superiore ai dieci giorni*, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
- f. a chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
 - La dimostrazione del requisito di iscrizione al Registro delle Imprese, costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competente, o in altro registro equipollente avverrà attraverso la produzione di sua copia conforme all'originale. Al cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, é richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente, inserita nel sistema AVCpass dall'operatore economico. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;
 - La dimostrazione del requisito del fatturato specifico per servizi analoghi verrà effettuata in sede di verifica ex art.86 ed all'Allegato XVII del Codice appalti, attraverso la presentazione di copia conforme dei contratti stipulati con l'ente committente e relative fatture inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori.
 - La dimostrazione del requisito dei servizi analoghi verrà effettuata in sede di verifica attraverso la presentazione dell'elenco delle principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2015/16/17) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici. In particolare attraverso la presentazione di copia conforme dei certificati di regolare esecuzione o di altra documentazione probatoria, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori.
- g. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- h. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla gara dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti si cui all'art. 29 comma 1 del Codice dei contratti;
- i. ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al comma 12 dell'art. 80 del Codice all'Autorità di Vigilanza, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti;
- j. la commissione prima della chiusura della seduta pubblica procede, successivamente alla fase di ammissione, ad aprire la busta B di ciascun offerente al solo fine di prendere atto nel verbale dei documenti ivi contenuti, per poi procedere in seduta riservata all'attribuzione del punteggio.

4. Valutazione dell'offerta tecnica

La commissione di gara, in una o più sedute riservate, procederà all'assegnazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri e sub-criteri di natura qualitativa, di seguito specificati:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	DOCUMENTO DA PRESENTARE	PUNTEGGIO MAX 90
1. Piano gestionale del civico cimitero	Relazione sul progetto 1.1. Progetto di organizzazione e gestione dei servizi cimiteriali con particolare riferimento ai livelli minimi di qualità in termini di custodia, di guardiania, di pulizia, di piccoli interventi di manutenzione-tinteggiatura e di cura del verde	MAX 30 punti da 0 a 20 punti
	1.2. Pacchetti di iniziative finalizzate all'erogazione di servizi cimiteriali extra-canone, a richiesta e carico dei privati, consistenti in attività di manutenzione ordinaria di loculi, tombe, cappelle, cigli, discendenti d'acqua, ivi comprese le attività di pulizia di lapidi e tombe a cappella	da 0 a 10 punti
2. Piano del personale impiegato	Piano del personale 2.1 Organizzazione del personale, suo assetto organizzativo e l'organigramma con relative qualifiche professionali delle figure che si intende utilizzare per le attività previste all'art. 1 del C.S.A..	MAX 32 punti da 0 a 16 punti
	2.2. Implementazione del numero di unità minimo di personale richieste all'art. 6.6.2 del C.S.A. Sistema organizzativo per ovviare alle assenze per qualsiasi motivo(ferie, malattia, infortunio, altro) - gestione delle emergenze	da 0 a 16 punti
3. Piano di manutenzione del civico cimitero	Programma di manutenzione 3.1. Proposte migliorative rispetto ai servizi come dettagliati all'art. 6 del C.S.A.	MAX 28 punti da 0 a 7 punti
	3.2. Proposte di servizi aggiuntivi rispetto a quelli articolati nel C.S.A.	da 0 a 7 punti

	3.3 Iniziative per garantire maggiori condizioni di agio e di collaborazione con gli utenti – visitatori del cimitero	da 0 a 7 punti
	3.4. Programma degli interventi di riqualificazione delle aree interne comprensiva di: contenimento di siepi e sfalcio dei sentieri del cimitero e di ogni area a copertura erbacea calpestabile, sfalcio erba sull'intera area erbata, la manutenzione di sentieri e vialetti, la relativa raccolta di fogliame, ramaglie e potature, la pulizia delle canalette, delle caditoie e delle fossette laterali ai passaggi, le piccole riparazioni.	da 0 a 7 punti
TOTALE		MAX 90

Non si procederà all'apertura della Busta Economica per i concorrenti che non abbiano raggiunto un punteggio minimo complessivo pari a 56 punti nella valutazione dell'Offerta Tecnica.

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione, attraverso il metodo aggregativo compensatore, di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

GIUDIZIO	Coeff.	Criterio/motivazione del giudizio
Eccellente	1,00	Descrizione molto ben strutturata che sviluppa in modo chiaro, preciso ed approfondito gli elementi richiesti quale contenuto dell'offerta tecnico-organizzativa : 100%
Buono	0,80	Descrizione adeguata che sviluppa gli elementi richiesti quale contenuto dell'offerta tecnico-organizzativa senza particolari approfondimenti: 80%
Sufficiente	0,60	Descrizione accettabile ma poco strutturata e poco sviluppata degli elementi richiesti quale contenuto dell'offerta tecnico-organizzativa: 60%
Insufficiente	0,30	Descrizione insufficiente alla luce degli elementi richiesti quale contenuto dell'offerta tecnico-organizzativa: 30%
Non valutabile	0,00	Descrizione carente, generica ed inadeguata degli elementi richiesti quale contenuto dell'offerta tecnico-organizzativa: 0,00

Formula generale per l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore all'offerta tecnica (vedi documento Anac: Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa)

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa sono determinati:

- mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario;
- determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
- attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione in relazione all'offerta qualitativa sia inferiore a punti 56.

5. Valutazione dell'offerta economica

- a. La commissione, in seduta pubblica, procede alla lettura dei punteggi attribuiti all'Offerta Tecnica – Qualitativa, dichiarando contestualmente la non ammissione, alla fase di apertura dell'offerta economica, dei concorrenti che non abbiano ottenuto nella valutazione tecnica un punteggio minimo complessivo **pari a 56 punti ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice;** successivamente procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara.
- b. La commissione procede quindi a verificare:
 - 1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - 2) la correttezza formale delle indicazioni contenute nell'offerta economica, le correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c. il soggetto che presiede il seggio di gara procede inoltre:
 - 1) alla lettura, ad alta voce, della misura del ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta offerto da ciascun concorrente;
 - 2) alla lettura, ad alta voce dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come predisposto dall'art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, indicati all'interno dell'offerta;
 - 3) all'attribuzione all'offerta economica del relativo punteggio, sulla base della formula di seguito indicata:
Formula per l'attribuzione del punteggio relativo al prezzo (vedi documento Anac: Linee Guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa)

$$V(a)_i = R_a/R_{\max} \times 10$$

Dove:

R_a = valore offerto dal concorrente a

$R_{\max}$ = valore dell'offerta più conveniente

- 3) ad apporre in calce all'offerta la propria firma e a far apporre la firma dei componenti del seggio di gara;
- d. All'esito delle operazioni di cui sopra, ovvero nel caso in cui non si debba procedere alla verifica di congruità delle offerte, la Commissione redige la graduatoria definitiva e formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio;
- e. si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente (art. 95, comma 12 del D. Lgs. n.50/2016) e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo.

6. Verifica di anomalia delle offerte

Qualora il punteggio relativo al prezzo offerto e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97 dello stesso Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'art. 97, commi 4,5, 6 e 7, del Codice.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura: iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata. La stazione appaltante richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili. All'offerente è assegnato un termine perentorio di **15 (quindici)** giorni dal ricevimento della richiesta, inviata all'indirizzo PEC autorizzato, per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni. La stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle giustificazioni fornite, ed esclude l'offerta se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti. La stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni, qualora questi non presenti le giustificazioni entro il termine stabilito. Ai fini della verifica delle offerte anomale la Commissione farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni. Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'art. 97 del Codice.

7. Aggiudicazione

7.1 la proposta di aggiudicazione avvenuta in sede di gara assume carattere definitivo a seguito dell'approvazione della stessa da parte del Responsabile del Dipartimento proponente l'affidamento. Tale aggiudicazione acquista efficacia solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e:

- a) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D. Lgs. 159/2011;
- b) all'accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

- 7.2 ai sensi degli articoli 71 e 76 del DPR n°445/2000 la Stazione appaltante può revocare l'aggiudicazione, qualora accertati, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
- 7.3. **L'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario, costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato.**

8. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario

- a. Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la stazione appaltante richiede all'aggiudicatario, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità, richiesti per la partecipazione alla gara, presentando la documentazione di cui alla parte prima del presente disciplinare. Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, la stazione appaltante procederà all'esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 6 del D. Lgs. n.50/2016.
- b. L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la/le impresa/e aggiudicataria/e;
- c. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- d. **Garanzie di esecuzione (ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016)**
La/e impresa/e aggiudicataria/e sono obbligate a costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Nel caso in cui venga prestata in forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'appalto
L'impresa aggiudicataria dovrà altresì stipulare assicurazione di responsabilità civile per danni RCT/RCO nonché per Responsabilità derivante dalla distruzione e/o rovina totale e/o parziale dell'immobile, delle sue strutture e suoi impianti nell'espletamento del servizio, sino ad ultimazione dello stesso, con primaria società assicurativa a livello nazionale per copertura di un massimale unico minimo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), con massimale non inferiore ad Euro 50.000 per sinistro.
- e. l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta a fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese connesse;
- f. qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera e) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- g. nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione;

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI FINALI

- a. **controversie:** vedi art. 17 del Capitolato d'Appalto.

- b. **legge 136/2010:** il concorrente deve essere a conoscenza degli obblighi a suo carico disposti dalla legge 136/2010 e che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto;
- c. **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n°196/2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
 - i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n°7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
 - i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui al presente disciplinare;
- d. **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto le norme nello stesso richiamate.
- e. **riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva di differire, spostare, annullare o revocare il presente procedimento di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro a qualunque titolo, anche a sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.;
- f. **organo competente per le procedure di ricorso:**
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Latina;
Posta elettronica: webmaster@giustizia-amministrativa.it;
Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it;
Presentazione di ricorso: avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l'organo indicato entro 30 giorni (art.120 della D.Lgs. 104 del 2010).

Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016 : Arch. Valter Farina; indirizzo PEC: protocollo.priverno@pec.it; tel. 0773/912236;

Responsabile del procedimento per l'esecuzione del contratto: verrà reso noto al momento della stipula del contratto d'appalto.

Per informazioni in merito alla documentazione progettuale: RUP.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Valter Farina